

DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016

41/2016/E/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 511, DELLA LEGGE 208/2015, DELLA SUSSISTENZA DI UNA RIDUZIONE NON INFERIORE AL 10% DEL PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SU ISTANZE DI PARTE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 febbraio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 208/2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 208/2015, all'articolo 1, comma 511, stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo”;
- la predetta disposizione, prevede, altresì, che “in caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile”;

- infine, il citato comma 511 dispone che “le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”;
- con lettera del 31 dicembre 2015 (prot. Aeegsi 308 del 07/01/2016), la società Gala S.p.a. (di seguito: Gala), aggiudicataria nel 2014 della convenzione Consip EE12, relativa alla fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni e recante una clausola di indicizzazione del prezzo di fornitura all'andamento del Brent, ha presentato istanza, affinché l'Autorità proceda ad accertare se: (a) vi sia stata una riduzione, dovuta al drastico calo delle quotazioni del Brent, del prezzo complessivo delle forniture retail prestate oltre la soglia del 10%; (b) se tale riduzione del prezzo abbia alterato l'equilibrio contrattuale originario;
- con la medesima lettera, Gala ha, altresì, richiesto all'Autorità di: (c) fornire indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale;
- con lettera del 18 gennaio 2016 (prot. AEEGSI 697 del 18/01/2016), la società Consip S.p.a. (di seguito: Consip), controparte contrattuale di Gala, ha replicato alle considerazioni di controparte e ha richiesto, a sua volta, all'Autorità, di: (d) fornire indicazioni utili all'attuazione dell'eventuale risoluzione contrattuale;
- l'accertamento dell'aumento o diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento, nonché l'accertamento della sussistenza o meno di una conseguente alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale – cfr. precedenti lettere (a) e (b) – costituiscono attività preliminari all'espletamento delle attività ulteriori assegnate alla competenza dell'Autorità dall'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 – cfr. precedenti lettere (c) e (d); infatti, l'effettivo raggiungimento o superamento della soglia del 10% e l'effettiva sussistenza di una conseguente perturbazione dell'equilibrio contrattuale, sono condizioni congiuntamente necessarie per procedere all'ulteriore definizione delle indicazioni utili al ripristino dell'equilibrio e all'attuazione della risoluzione consensuale e sono oggetto di questo procedimento.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento volto ad accertare se sussista una riduzione, in misura non inferiore al 10%, del prezzo complessivo delle forniture erogate da Gala alle Pubbliche Amministrazioni che aderiscono alla convenzione EE12, nonché se tale riduzione abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale

DELIBERA

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015, un procedimento volto ad accertare se:
 - (a) si sia verificata una riduzione, in misura non inferiore al 10%, del prezzo complessivo delle forniture retail erogate da Gala in forza della convenzione EE12 stipulata con Consip;
 - (b) la predetta riduzione, ove accertata, abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale che caratterizzava la predetta convenzione EE12;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati, che opererà con il supporto della Direzione Consumatori, Conciliazione e Arbitrati e del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, per i profili di rispettiva competenza;
3. di fissare in 60 giorni la durata del procedimento;
4. di notificare la presente deliberazione a Gala e a Consip;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni